

SUCCESSIONI: Cassazione civile, Sezione Seconda, Ordinanza, 11 gennaio 2024, n. 1149, in *Giurisprudenza italiana*, ottobre 2024, p. 2056 con nota di Gianluca Sicchiero “*Attribuzione di usufrutto e istituzione di erede*”.

1. Successione legittima e testamentaria – Istituzione di erede -In quota del patrimonio relitto – Necessità.

2. Successione legittima e testamentaria – Legato in sostituzione di legittima – Scheda testamentaria – Uso di formule sacramentali – Necessità – Non sussistenza.

1. La volontà testamentaria non ha il potere di determinare un'istituzione di erede che prescindendo da un preciso rapporto con l'universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in *universam rem* o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualità che parte dell'asse sia destinata a legati.

2. Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, potendo l'intenzione del testatore essere desunta anche dal suo contenuto complessivo attraverso un'opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione, senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell'atto stesso.

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione del 3 ottobre 2012, A.A., B.B. e C.C., premesso che rispettivamente in data 12 ottobre 2002 e in data 24 marzo 2012 erano deceduti il padre, E.E., e la madre, F.F., convennero in giudizio davanti al Tribunale di Busto Arsizio il fratello D.D., chiedendo che, con riferimento alla successione testamentaria del padre e al testamento olografo da quest'ultimo redatto il 5 agosto 1999, venisse accertata la lesione della quota di legittima loro spettante, operata la relativa riduzione e integrata la quota di riserva, e che, con riferimento alla successione della madre F.F., venisse riconosciuta efficacia al testamento olografo del 9 marzo 2003, venisse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria di una parte dei beni ereditari e venisse pronunciata la condanna del convenuto al pagamento di un canone di locazione e/o di un'indennità di occupazione, a far tempo dalla data di apertura della successione del padre, con riferimento ad una porzione immobiliare oggetto di godimento esclusivo da parte sua, oltre al diritto di avere accesso all'unità immobiliare costituente l'originaria abitazione materna.

Costituitosi in giudizio, D.D. chiese il rigetto delle domande, sostenendo che il testamento paterno contenesse legati in sostituzione di legittima, ai quali le attrici non avevano rinunciato, e impugnando il testamento materno del 9 marzo 2003 in ragione dell'incapacità di intendere della testatrice al momento della sua redazione, con conseguente declaratoria di indegnità a succedere delle sorelle.

Con sentenza parziale n. 651/16 del 15 aprile 2016, il Tribunale di Busto Arsizio annullò ex art. 591, commi 1, n. 3), e 2, c.c., il testamento di F.F. del 9 marzo 2003, rigettò la domanda proposta da D.D.

di esclusione dall'eredità delle sorelle ai sensi dell'art. 463 c.c., dichiarò che C.C., B.B. e A.A. erano decadute dall'azione di riduzione in ordine alla successione del padre, rigettò la domanda di D.D. volta a far collazionare a C.C. la somma di Euro 72.610,00, rigettò la domanda delle attrici in ordine al pagamento dei frutti per la successione di E.E. in relazione all'immobile in V., via (Omissis) rigettò la domanda di D.D. in relazione al pagamento del valore dei beni mobili che arredavano la casa genitoriale e, infine, dichiarò le attrici e il convenuto eredi in parti uguali dell'eredità della madre in virtù del testamento del 4 agosto 1999.

Il giudizio d'appello, incardinato su iniziativa di A.A., B.B. e C.C. per avere il tribunale annullato il testamento del 9 marzo 2003 della madre per incapacità di intendere e volere della stessa all'epoca della sua redazione e per aver ritenuto legati in sostituzione di legittima le disposizioni mortis causa a titolo particolare a favore dei figli contenute nel testamento del padre, con conseguente esclusione della collazione di donazioni in vita, nel quale si costituì D.D., proponendo a sua volta appello incidentale al fine di ottenere la dichiarazione di indegnità a succedere delle attrici e la loro condanna al pagamento delle spese del giudizio e al risarcimento dei danni, si concluse con la sentenza n. 4792/2017, pubblicata il 16 novembre 2017, con la quale la Corte d'Appello di Milano respinse l'appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza parziale impugnata.

2. Contro la predetta sentenza A.A., B.B. e C.C. propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati anche con memoria. Si difende con controricorso E.E..

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l'assenza di motivazione e la motivazione apparente illogica ed intrinsecamente contraddittoria, in relazione agli artt. 132 n. 4, 112, 115, 116, 194, 196, 197 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici d'appello affermato, contrariamente al vero, che nei certificati medici prodotti, nell'esito della commissione medica provinciale per l'invalidità civile e nella relazione di parte forse certificata la diagnosi di Alzheimer fin dal 2000 e che dai medesimi certificati si potesse desumere la prova dell'esistenza di un'infermità abituale, persistente ed irreversibile all'atto del testamento; per aver ritenuto esistente un certificato medico del 27 giugno 2001, a loro dire attestante la diagnosi di Alzheimer dal 2000, in realtà inesistente e verosimilmente confuso con altro del 15 maggio 2001 viceversa non valutato; per avere aderito pedissequamente e acriticamente alla sentenza di primo grado e per aver omesso l'esame di alcuni fatti decisivi quali la compatibilità dei test MMSE con la capacità di intendere e volere di F.F., l'inidoneità del giudizio espresso dalla Commissione provinciale invalidità civile ad accertare la capacità di intendere e volere, l'inserimento della de cuius nel progetto Cronos aperto soltanto a persone coscienti o comunque affette da Alzheimer di grado lieve o moderato, l'accertamento della grafologa sulla capacità di intendere e volere della de cuius al momento della redazione della scheda

testamentaria, l'inidoneità dei malati di alzheimer a scrivere - nella specie insussistente - , l'anamnesi da svolgersi sulla base delle interviste dei pazienti e dei familiari, il contrasto insanabile tra la CTU medico - legale - attestante l'incapacità - e quella grafologica accertante la capacità e la contraddittorietà intrinseca del giudizio espresso primo, fondato su mere opinioni personali perché non oggettivamente riscontrabili e contraddittorie con le premesse.

1.2 Il motivo è infondato.

Infatti, come affermato in più occasioni da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, 03/11/2016, n. 22232). La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, deve, invero, essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione soltanto l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce, perciò, nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487).

Alla stregua di questi principi, deve allora escludersi che sussista, nella specie, la descritta anomalia, atteso che i giudici di merito hanno dato ampiamente conto dei motivi per i quali hanno ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, che aveva annullato per incapacità a testare le disposizioni di ultima volontà della defunta F.F., richiamando i documenti e gli accertamenti tecnici considerati fondanti tale convincimento.

Quanto al lamentato omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, deve osservarsi come l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduca nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione e afferente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato

un esito diverso della controversia), dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, 05/02/2011, n. 2805, Rv. 616733), e dovendosi questo considerare decisivo allorché la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152; Cass., Sez. L, 14/11/2013, n. 25608).

Non sono, quindi, "fatti" nel senso indicato dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass., Sez. 2, 31/3/2022, n. 10525), così come il vizio in esame non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr. Cass. 24035/2018 e 21152/2014) né la Corte di cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. nr 91/2014 e S.U. 24148/2013; Cass., Sez. 1, 12/5/2023, n. 13063).

Nella specie, le ricorrenti pretendono, in contrasto coi principi teste enunciati, di sollecitare questa Corte ad un sostanziale riesame del compendio probatorio acquisito nel processo, evidenziando l'omesso esame di alcune fonti documentali o una diversa lettura di quelle esaminate, in sé, come detto, non costituenti fatti nell'ottica della norma asseritamente violata, senza neppure rilevarne la decisività.

Va, infine, osservato che, nell'ipotesi di c.d. "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base,

rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994), incombenza questa non assolta nella specie.

Deriva da quanto detto l'infondatezza della censura.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 591, 2700, 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di applicare la presunzione di capacità prevista dall'art. 591 cod. civ.; per avere sussunto erroneamente la fattispecie nell'ipotesi di cui al n. 3 della predetta disposizione; per avere erroneamente applicato ai certificati medici in atti l'efficacia dell'atto pubblico di cui all'art. 2700 cod. civ.; per avere erroneamente attribuito alle attrici l'onere di provare la capacità della de cuius alla data del testamento; per aver interpretato scorrettamente, in contrasto con l'art. 1363 cod. civ., la volontà sottesa alle disposizioni testamentarie del 9 marzo 2003 di realizzare l'equa divisione, in parti uguali, tra tutti i figli del patrimonio suo e del coniuge.

2.2 La censura è inammissibile per più ordini di ragioni.

Come, infatti, affermato in più occasioni da questa Corte (per tutte Cass. Sez. 5, 25/09/2019, n. 23851), il vizio di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione e nei limiti in cui essa è consentita dalla "novellazione" del testo del n. 5 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6-1, 3/12/2019, n. 31546), "il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi" essendo, peraltro, "segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (Cass. 16/02/2017, n. 4125; Cass. 13/10/2017, n. 24155). Il vizio di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., inoltre, "comprende anche la falsa applicazione della norma, ossia il vizio di sussunzione del fatto", il quale, oltre a consistere "nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, può pure sostanziarsi nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione", B.B. restando la necessità che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di

merito, poiché altrimenti si trasmoderebbe nella revisione dell'accertamento di fatto di competenza di detti giudici (cit. Cass. Sez. 5, 25/09/2019, n. 23851, che richiama Cass. n. 4125 del 2017).

Il vizio della sentenza previsto dalla predetta disposizione deve, peraltro, essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelleggibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. 1, 5/8/2020, n. 16700).

Orbene, si legge nella sentenza impugnata che i giudici di merito hanno positivamente accertato, sulla base di una serie di documenti medici in essa meglio specificati e descritti e delle conclusioni della c.t.u. medico - legale svolta, la totale incapacità a testare della defunta F.F., in quanto affetta da Alzheimer in forma grave, senza prendere alcuna specifica posizione sul riparto dell'onere della prova o sull'efficacia probatoria della certificazione medica in atti, ma esprimendo un giudizio sulla complessità degli elementi probatori acquisiti.

Non si vede allora quale connessione possa esservi tra le norme asseritamente violate e il contenuto della sentenza, sicché la censura non solo non attinge la ratio decidendi, ma finisce per sollecitare questa Corte ad operare un riesame di merito della questione, ciò che ne determina l'inammissibilità.

3.1 Col terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 551, 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., avendo i giudici di merito ritenuto che le disposizioni testamentarie di E.E. a favore dei figli costituissero legati in sostituzione di legittima in luogo di istituzione di eredi, benché nella scheda non fosse contenuta alcuna manifestazione di volontà limitata alla legittima, i figli fossero stati espressamente nominati eredi con la scrittura del 20 ottobre 2000, il de cuius avesse imposto a D.D. la collazione di somme ricevute in vita e quest'ultimo si fosse qualificato coerede; la violazione o falsa applicazione degli artt. 551, 734, 1362, 1363 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., non avendo ritenuto che le schede testamentarie dal 4 agosto 1999 di F.F. e del 5 agosto E.E. contenessero la volontà di operare una divisione testamentaria dell'intero patrimonio tra i figli; per non aver ammesso le attrici a provare la predetta volontà di equa ripartizione del patrimonio tra tutti i figli, senza distinzione di genere, attraverso le prove dedotte nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; per non aver fatto corretta interpretazione dell'art. 551 cod. civ., laddove prevede la presunzione di legge che i legati, in mancanza di espressa volontà soddisfattiva - restrittiva, limitata

alla riserva di legge, debbano intendersi in conto di legittima, con conseguente ammissibilità dell'azione di riduzione nei confronti di D.D. e F.F., senza previa rinuncia al legato, con mero onere di imputazione di quanto ricevuto e conservazione della qualità di erede, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; per non avere fatto corretta applicazione dell'art. 588, n. 2, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo ritenuto che l'attribuzione di uno specifico bene implicasse, di per sé, l'esistenza di un legato, pur disponendo la norma che l'indicazione di beni determinati non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore abbia intesa assegnare quel bene come quota del patrimonio; per non aver fatto corretta interpretazione degli artt. 551, primo e secondo comma, e 649, primo e secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo dichiarato le attrici decadute dal diritto di rinunciare ai legati, ritenuti in sostituzione di legittima, sul presupposto che la rinuncia debba essere proposta nello stesso termine dell'azione di riduzione, mentre, trattandosi di condizioni dell'azione, rilevabile d'ufficio dal giudice, può intervenire fino al momento della decisione, benché la corte d'appello abbia dato atto che le attrici avevano formalizzato la rinuncia, sottoscrivendo, per tali finalità, la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ.; per aver omesso di pronunciarsi sul motivo n. 3 dell'atto d'appello, relativo alla domanda, subordinata, di nullità dei legati ex artt. 651, 652 cod. civ. (eccepita nella comparsa conclusionale di primo grado a p. 5), rilevabile d'ufficio, in quanto il de cuius aveva disposto, a favore delle figlie A.A. e B.B., per la nuda proprietà degli interi due immobili, benché fosse proprietario soltanto di un mezzo, come non contestato dalle parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; per avere omesso di pronunciarsi sul motivo n. 6 dell'atto d'appello, in relazione all'errata qualificazione di legato in sostituzione di legittima delle somme corrisposte a C.C. nel 1975, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e, comunque, per aver violato l'art. 564, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non avendo considerato tale erogazione quale liberalità soggetta ad imputazione - collazione, in quanto il legato di somme di denaro presuppone l'attribuzione al momento dell'apertura della successione come un onere a carico dell'eredità; per avere omesso di statuire in ordine all'eccezione riproposta a p. 54 dell'atto d'appello, relativa al termine di prescrizione dell'azione di riduzione, decorrente non dalla data di apertura della successione, bensì dal momento in cui le attrici avevano avuto conoscenza delle disposizioni testamentarie pubblicate a cura del fratello, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e per aver violato l'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo ritenuto che l'onere di provare l'intempestività della rinuncia incombeva sul convenuto D.D. che non l'aveva adempiuto; per aver omesso di desumere la volontà di istituzione di erede dei figli da un fatto incontestato, successivo alla redazione del testamento del 4 agosto 1999, ossia dalla scrittura del 10 ottobre 2000 nella quale

entrambi i genitori avevano imposto al figlio D.D. l'obbligo di collazione, istituto che presupponeva la comunione ereditaria, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; infine, per aver violato gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avendo aderito acriticamente alla sentenza di primo grado senza spiegare da quali fatti era stato desunto il possesso dei beni, benché la circostanza, pur contestata, non fosse stata provata e fosse contraddetta, documentalmente, dai certificati di residenza delle sorelle A.A. e B.B., che attestavano l'abbandono degli immobili, mentre per C.C. era incontestato il fatto che non abitasse in alcuno degli immobili di proprietà dei genitori fin dal 1975.

Con tale censura, le ricorrenti hanno contestato sostanzialmente la decisione dei giudici di merito, nella parte in cui avevano qualificato gli atti di disposizione mortis causa dei propri genitori nei loro confronti come legati in sostituzione di legittima, benché la loro qualità di coeredi fosse stata ammessa dalla stessa loro controparte e con B.B.ta da altri documenti in atti, ivi compresi i testamenti esaminati. Inoltre, quand'anche tali disposizioni fossero state qualificate in termini di legati, mancava comunque l'espressa volontà dei testatori di soddisfare i figli solo con la quota di riserva, oltretutto di privilegiare, in maniera abnorme, il figlio maschio rispetto alle femmine, sicché i legati avrebbero dovuto essere considerati in conto di legittima. Peraltro, le ricorrenti hanno evidenziato che, con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., da esse personalmente sottoscritta, avevano, in subordine, affermato di rinunciare ai legati qualora questi fossero stati considerati in sostituzione di legittima e che esse avevano pagato i canoni relativi agli immobili, ormai da tempo abbandonati, fintantoché li avevano abitati, di talché la dismissione degli stessi era incompatibile con la volontà di trattenere il legato, rinunciando alla legittima, così come non vi era stato godimento di eventuali frutti. Infine, nessuna pronuncia vi era stata in merito alla dedotta nullità del legato, essendo il de cuius erroneamente convinto che gli appartamenti relitti fossero di sua esclusiva proprietà, mentre era stato erroneamente affermato che il termine di prescrizione per l'azione di riduzione e la rinuncia al legato decorressero dall'apertura della successione e non dalla conoscenza delle disposizioni testamentarie.

3.2 La censura, pur complicata dalla complessità della sua stesura e dal non necessario frazionamento delle singole argomentazioni, è fondata.

Essa impinge la sentenza impugnata in merito all'interpretazione data alla scheda testamentaria di E.E. - che, come dalla stessa riportato, aveva lasciato a ciascuno dei quattro figli la nuda proprietà di un cespite specificamente individuato e alla moglie il diritto di usufrutto su ciascuno di essi e la proprietà dei restanti suoi beni -, allorché ha qualificato i lasciti nei confronti dei figli in termini di legato in sostituzione di legittima ex art. 551 cod. civ., anziché di istituzione di erede, arguendolo dall'inciso, pure contenuto nel testamento, secondo cui, in caso di premorienza della moglie, i medesimi beni sarebbero stati devoluti in parti uguali ai figli, e fatto derivare da ciò l'infondatezza

dell'azione di riduzione esercitata dalle ricorrenti, non avendo esse rinunciato ai legati ed essendo inammissibile, una volta confluiti i beni nel loro patrimonio, la resipiscenza tardiva sul punto, esercitata, in particolare, attraverso la rinuncia operata solo con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ., depositata il 26/4/2013, oltretutto asseritamente prescritta in quanto intervenuta dopo dieci anni dall'apertura della successione del 12 ottobre 2002.

Avverso tali considerazioni, le ricorrenti sono insorte, lamentando, innanzitutto, la violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto, quindi insistendo per la qualificazione del lascito in termini di istituzione di erede, con volontà divisoria, come arguibile anche da un atto successivo al testamento che invitava il fratello alla collazione, o, al più, di legato in conto di legittima, con conseguente ammissibilità dell'azione di riduzione senza previa rinuncia al legato, e, a cascata, l'erroneità della statuizione di tardività della rinuncia, anche in ragione dell'affermata e non comprovata, acquisizione del possesso dei beni da parte loro, ancorché contestata e contraddetta dai certificati di residenza, e della prescrizione, siccome decorrente, a loro dire, dalla conoscenza della scheda testamentaria e non dall'apertura della successione.

Orbene, andando con ordine, occorre, in primo luogo, ricordare come, secondo l'insegnamento di questa Corte, nell'interpretazione del testamento il giudice debba accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al significato pratico e concreto delle espressioni usate, al quale deve dare prevalenza rispetto a quello meramente letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle disposizioni e quegli elementi estrinseci che siano stati idonei ad influire sulla determinazione della volontà del testatore e a rivelare le ragioni, il contenuto delle disposizioni e le finalità con esse perseguite (Cass., Sez. 2, 26/2/1970, n. 469) e, dunque, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, e salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass., Sez. 2, 14/10/2013, n. 23278, Rv. 628013; Cass., Sez. 2, 14/01/2010, n. 468, Rv. 610814; Cass., Sez. 2, 21/02/2007, n. 4022, Rv. 595401).

Andando più nello specifico, è proprio attraverso l'utilizzo delle comuni regole ermeneutiche che va individuata la distinzione tra erede e legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ. e che può ravvisarsi l'istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773), tenendo conto che l'assegnazione di beni determinati dà luogo ad una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure

ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni (Cass., Sez. 2, 25/10/2013, n. 24163, Rv. 628231; Cass., Sez. 2, 1/03/2002, n. 3016, Rv. 552709).

Peraltro, mentre in base al primo comma dell'art. 588 c.c. l'istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell'atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un'istituzione di erede che prescindendo da un preciso rapporto con l'universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in *universam rem* o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell'eventualità che parte dell'asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell'interpretazione desunta dal contenuto dell'atto, viene introdotto quello soggettivo dell'interpretazione ricavata dall'intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell'art. 588 cod. civ., anche l'assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto (Cass., sez. 2, 8/7/1964, n. 1800).

Il risultato di tale interpretazione non è sindacabile in sede di legittimità ove non si allegghi la violazione di un preciso canone interpretativo o il vizio della motivazione della sentenza (Cass., Sez. 2, 27/10/1980, n. 5773; Cass., Sez. 2, 21/1/1978, n. 269), risolvendosi l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass., Sez. 2, 6/10/2017, n. 23393).

Ebbene, le ricorrenti, pur avendo lamentato la violazione dell'art. 1362 cod. civ., non hanno chiarito in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, sicché deve operare il principio secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., Sez. 3, 10/2/2015, n. 2465; Cass. 3, Sez., 26/5/2006, n. 10891).

Pertanto, avendo nella specie i giudici motivato adeguatamente sulle ragioni per le quali hanno ritenuto di qualificare le disposizioni testamentarie in termini di legato e non di istituzione *ex re certa* e non avendo, per converso, le ricorrenti chiarito i termini della lamentata violazione delle norme ermeneutiche applicabili, la censura deve ritenersi sotto questo profilo infondata.

Diversamente deve opinarsi con riguardo alla ritenuta configurabilità del legato in sostituzione di legittima, in luogo di quello in conto di legittima preteso, invece, dalle ricorrenti.

Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti, in modo certo e univoco, la volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima (Cass., Sez. 2, 19/11/2019, n. 30082).

A tali fini, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, siccome non richieste dalla norma, potendo l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità essere desunta anche dal complessivo contenuto della scheda testamentaria attraverso un'opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione (Cass., Sez. 2, 16/1/2014, n. 824), senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell'atto stesso (Cass., Sez. 2, 9/9/2011, n. 18583).

Lo stabilire se una disposizione testamentaria a favore di un legittimario integri un legato in sostituzione oppure in conto di legittima costituisce anch'esso accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato ed immune da violazione dei canoni ermeneutici che devono presiedere all'interpretazione delle disposizioni di ultima volontà (v. Cass., Sez. 2, 26/5/1998, n. 5232; Cass., Sez. 2, 10/6/2011, n. 12854; Cass., Sez. 2, 29/7/2005, n. 16083).

Ebbene, a tali principi non si sono attenuti i giudici di merito, i quali hanno qualificato le disposizioni testamentarie paterne in termini di legato in sostituzione di legittima alla stregua dell'attribuzione ai figli della sola nuda proprietà di alcuni beni, lasciati in usufrutto alla moglie in uno con le sue restanti proprietà, e della loro devoluzione in parti uguali ai figli soltanto in caso di premorienza della moglie, ossia sulla base di elementi che si rivelano del tutto incoerenti con la qualificazione della disposizione in termini siffatti.

In ragione di quanto detto, il motivo deve, dunque, ritenersi fondato

4. L'accoglimento del terzo motivo determina l'assorbimento del quarto, col quale le ricorrenti lamentano l'omessa pronuncia, in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., sul quarto motivo di appello, afferente alla domanda di collazione dell'ulteriore importo di lire 226.704.081, e sul quinto motivo di appello, afferente all'affermazione secondo la quale D.D. non fosse tenuto a corrispondere alla madre, quantomeno dalla morte del padre, che l'aveva designata quale usufruttuaria, il canone di locazione o l'indennità di occupazione dell'immobile, sito in C, via (Omissis), occupato dal predetto, ritenuti entrambi assorbiti, in relazione all'art. 360, primo comma n. 4, cod. proc. civ..

5. In conclusione, dichiarata l'infondatezza del primo motivo, l'inammissibilità del secondo, la fondatezza del terzo e l'assorbimento del quarto, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, infondato il primo, inammissibile il secondo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria l'11 gennaio 2024.